REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DEL PARCO

Art. 1 – FINALITA'

Il presente Regolamento definisce direttive e linee orientative per l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature di proprietà dell'Ente di Diritto Pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro, di seguito Ente Parco, a disposizione di enti pubblici, cittadini, gruppi, associazioni e aziende, nonché degli Enti costituenti il Parco Regionale.

La concessione dei predetti spazi di proprietà viene effettuata dall'Ente Parco nell'esercizio della propria autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento, assicurando parità di trattamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, realizzando nel contempo il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali ed alla conoscenza ed alla vivacità in chiave turistica e ricreativa, anche con l'apporto della Consulta per la promozione del Parco istituita con separato regolamento.

Art. 2 - OGGETTO

Oggetto del presente regolamento è quello di definire le modalità di utilizzo per facilitare l'uso delle strutture, per l'esercizio e lo sviluppo della vita sociale, nel rispetto della libertà dei singoli e del pluralismo delle idee.

L'Ente Parco si riserva la facoltà di non concedere l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature per valutazioni di opportunità, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di tutela della salute e dell'igiene e nel caso in cui il richiedente intenda svolgere attività non conformi al decoro o aventi contenuto offensivo e/o discriminatorio.

Art. 3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI, DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE

Gli spazi che attualmente l'Ente Parco mette a disposizione sono le seguenti:

- Aule didattiche
- Sale convegni
- Spazi e attrezzature per manifestazioni culturali e ricreative.

Per ognuno degli spazi o delle attrezzature, attualmente o in futuro di proprietà dell'Ente Parco, verrà predisposta dal Consiglio di Gestione una descrizione dettagliata che tenga conto delle specifiche caratteristiche e di tutti gli elementi tecnici relativi all'utilizzo e relativo specifico tariffario.

Art. 4 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

La fruizione degli spazi e delle attrezzature può avvenire nelle seguenti forme: temporanea, estemporanea e permanente.

La forma temporanea comporta la concessione in uso continuativo, per un periodo limitato.

La forma estemporanea comporta la concessione in uso di volta in volta per specifiche iniziative.

La concessione permanente comporta la concessione in uso continuativo di durata annuale. Le richieste per concessione permanenti possono essere effettuate anche per periodi superiori a 1

anno (massimo 3 anni) dando la precedenza alle amministrazioni pubbliche costituenti il Parco Regionale e previa consultazione delle stesse.

Art. 5 - REQUISITI NECESSARI PER LA CONCESSIONE DELLE ATTREZZATURE

Strutture e attrezzature dell'Ente Parco sono concesse in uso a enti pubblici, cittadini, gruppi, associazioni e aziende, dei Comuni costituenti il Parco Regionale e non, previa presentazione di apposita richiesta motivata, come di seguito regolamentato, salvo casi eccezionali ed urgenti valutati dal Consiglio di Gestione.

Le richieste per l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature oggetto di questo regolamento dovranno pervenire, con ragionevole anticipo sulla data di utilizzo, con un minimo di 10 giorni per concessioni estemporanee e di almeno 30 giorni per concessioni temporanee, permanenti e per tutte quelle manifestazioni dove è prevista una grande affluenza di pubblico e/o nei casi in cui sono richieste deroghe. Le richieste dovranno contenere le motivazioni, il tipo di manifestazione che vi verrà svolta e l'orario in cui si effettuerà.

Resta facoltà del Consiglio di Gestione, ritenere ammissibili o meno le richieste in base al tipo di manifestazione prevista, alle norme di sicurezza e alla completezza della domanda.

Art. 6 - ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE E NORME DI COMPORTAMENTO

L'uso degli spazi e delle attrezzature implica, da parte del concessionario, vale a dire di colui che ne fa richiesta, una responsabilità sia per l'uso corretto, sia per la tutela del patrimonio pubblico. Pertanto all'atto della concessione dovrà essere individuato un responsabile del buon uso che risponderà degli eventuali danni arrecati.

Chi ottiene l'uso della struttura o dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto dai fruitori e/o partecipanti all'evento, sia alle strutture che alle attrezzature mobili e immobili.

Salvo differenti norme o deroghe specifiche per ogni singolo spazio o attrezzatura, gli enti pubblici, i cittadini, i gruppi, le associazioni e le aziende interessate all'uso delle attrezzature sono invitati a provvedere in proprio, singolarmente o in forma associata, a stipulare apposita assicurazione per danni a cose e persone a tutela della manifestazione e dell'associazione stessa.

Sarà inoltre a carico del richiedente, una volta ottenuta la concessione dello spazio o del bene, il versamento della eventuale cauzione. Prima dell'inizio dei preparativi della manifestazione il responsabile riceverà in consegna le chiavi delle strutture richieste e da quel momento sarà ritenuto responsabile. Una volta terminata la manifestazione lo spazio o l'attrezzatura dovranno essere riconsegnati nello stato originario. Si intendono quindi a carico del richiedente anche le necessarie operazioni per la chiusura e l'apertura delle sale o degli spazi, della relativa vigilanza e della pulizia.

L'Ente Parco non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito a incidenti durante l'utilizzo della struttura, non imputabili alle attrezzature stesse.

Durante le manifestazioni o gli eventi che maggiormente attraggono pubblico, ottenuta la concessione all'uso, qualora richiesto dalla normativa vigente, il concessionario è tenuto ad attuare quanto prescritto dall'Amministrazione Locale competente, dalle autorità di P.S., dai VV.FF, dalle ASL e dalla SIAE, nonché da ogni altra amministrazione competente. Qualora necessario dovrà inoltre provvedere in proprio a un adeguato servizio di pronto soccorso, secondo le norme vigenti. L'organizzatore è tenuto a presentare copia di tutte autorizzazioni amministrative ricevute per la manifestazione in oggetto, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Art. 7 – NORME DI COMPORTAMENTO PER IL COMPLESSO OASI NATURALISTICA DI BAGGERO

Fatti salvi i principi contenuti nel presente regolamento, relativamente alla concessione per l'utilizzo delle strutture e del parco dell'"Oasi naturalistica di Baggero", si rimanda a specifico regolamento.

Art. 8 – TARIFFE

Salvo diverse specifiche indicazioni, gli spazi e le attrezzature verranno concessi a titolo oneroso con l'applicazione di un'eventuale tariffa agevolata e ridotta basata sull'uso e le finalità del richiedente, conformemente a quanto previsto nel presente Regolamento, a quelle associazioni che svolgano attività sociali, culturali o sportive che rivestano interesse pubblico e collettivo, o per manifestazioni a cui l'Ente Parco ha deliberato di dare il proprio patrocinio.

Gli Enti costituenti il Parco regionale potranno ottenere la concessione gratuita dell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature in funzione della tipologia della manifestazione organizzata.

Le tariffe relative agli spazi e alle attrezzature verranno stabilite con deliberazione di Consiglio di Gestione. Tali tariffe terranno conto dei costi di gestione e di manutenzione dell'immobile e delle strutture. La deliberazione di Consiglio di Gestione dovrà essere approvata entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Le attività da svolgere presso gli spazi dell'Ente Parco per le quali è ammessa la tariffa agevolata, in caso di pagamento di una quota di iscrizione o di un biglietto d'ingresso, sarà necessario esibire, in fase di richiesta, il preventivo delle entrate ed uscite, al fine di poter valutare che l'attività posta in essere non persegua scopi di lucro e/o commerciali e, comunque, incompatibili con le finalità istituzionali dell'Ente Parco.

Le somme versate per il pagamento delle tariffe non danno diritto ad alcun rimborso, ad eccezione dei casi in cui la sospensione sia dovuta a motivi non prevedibili oppure a revoca o sospensione delle autorizzazioni al funzionamento delle sale e degli spazi dell'Ente Parco per effetto di provvedimenti sanitari, lavori di manutenzione incompatibili con il funzionamento delle stesse e/o sospensione delle attività per emanazione di ordinanze sindacali.

La concessione in uso degli spazi di proprietà dell'Ente Parco indicati al precedente art. 3, non prevede mai la messa a disposizione di apparecchiature e/o impianti di qualsiasi genere se non già presenti nella struttura concessa.

Art. 9 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Previa opportuna verifica, a cura del richiedente, sulla disponibilità del bene, sulla tariffa, sul tipo di polizza assicurativa, sull'importo della cauzione, il richiedente dovrà sottoscrivere l'apposita dichiarazione di responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del presente regolamento, nonché compilare l'apposita domanda predisposta ed approvata dal Consiglio di Gestione contestualmente all'approvazione annuale dell'elenco degli spazi e delle attrezzature e delle relative tariffe.

Sarà quindi compito dell'ufficio competente verificare i prerequisiti della richiesta e dare risposta entro 5 gg dalla data della domanda. In caso di più domande ammissibili pervenute per lo stesso periodo verrà data priorità alla richiesta presentata antecedentemente e per manifestazioni o iniziative che abbiano ottenuto il patrocinio dell'Ente Parco.

In caso di concessioni di tipo temporaneo, permanente e in quei casi dove l'utilizzo degli spazi comporti un allestimento, spetta del Consiglio di Gestione, previa valutazione dell'ufficio competente, dare risposta entro 14 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sarà depositato nella segreteria dell'Ente Parco con contemporanea affissione all'albo pretorio dell'Ente medesimo e dei Comuni costituenti il Parco Regionale, per 15 giorni consecutivi affinché chiunque possa prenderne visione, ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.